EUTEKNE.INFO
IL QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA

EUTEKNEFORMAZIONE Didactica Professionis
INCONTRO DI STUDIO - FORMULA WEBINAR 2 CFP
IL NO PROFIT E GLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI AI FINI IRES E IRAP: NOVITÀ E CASISTICHE OPERATIVE
26 GIUGNO 2020
10:00-12:00 IN DIRETTA SUL TUO PC

Mercoledì 24 giugno 2020

IL CASO DEL GIORNO

La variazione al catasto può mutare l'aliquota IVA sulla costruzione

/ Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

Alle prestazioni di servizi relative alla costruzione di case di abitazione "**non di lusso**" l'IVA si applica con l'aliquota del 10%. Qualora il fabbricato sia poi accatastato dall'Agenzia delle Entrate nella categoria A/1, A/7 o A/8, tuttavia, occorre [...]

PAGINA 2

IL PUNTO
FISCALITÀ INTERNAZIONALE

TFR con "segmentazione" in base al luogo dell'attività lavorativa

/ Gianluca ODETTO

La gestione del TFR e delle altre somme che vengono erogate dalle aziende italiane a fronte della cessazione dell'attività lavorativa presenta alcune particolarità, se proiettata in un contesto dove la [...]

PAGINA 11

IMPRESA

Dal 1° luglio niente contanti a partire da 2.000 euro

Rimodellate anche le conseguenze sanzionatorie, ma non per i professionisti

/ Maurizio MEOLI

A partire dal prossimo 1° luglio, il limite all'utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a **1.999,99 euro**. Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dal 1° gennaio 2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro. I passaggi sono previsti dall'art. 49 comma 3-*bis* del DLgs. 231/2007, come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (c.d. DL "fiscale").
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, *ex* art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo **tra soggetti diversi** (persone fisiche o giuridiche).
Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificiosamente frazionati** (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del DLgs. 231/2007).
Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Bonus facciate con spese nel 2020, anche con lavori iniziati nel 2019

Per l'Agenzia l'invito al contraddittorio segue anche i PVC

Nelle quotate il controllo contabile può spettare anche al collegio sindacale

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 10

FISCO

Credito d'imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici

/ Pamela ALBERTI

Al via **dal 1° luglio** il tax credit per incentivare l'utilizzo dei pagamenti con carte di credito, bancomat o prepagate per le operazioni di imprese e professionisti verso i [...]

PAGINA 5

La variazione al catasto può mutare l'aliquota IVA sulla costruzione

La classificazione dell'immobile come "di lusso" impedisce di godere delle agevolazioni

/ Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

Alle prestazioni di servizi relative alla costruzione di case di abitazione "**non di lusso**" l'IVA si applica con l'aliquota del 10%. Qualora il fabbricato sia poi accatastato dall'Agenzia delle Entrate nella categoria A/1, A/7 o A/8, tuttavia, occorre comprendere se il predetto beneficio venga meno nonché quale sia la valenza della dichiarazione rilasciata dal committente al prestatore in merito alla sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata.

Il n. 127-*quaterdecies* della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 prevede l'aliquota IVA del 10% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla **costruzione** di **case di abitazione** di cui al n. 127-*undecies*.

Il n. 127-*undecies* della predetta Tabella riguarda, fra l'altro, le case di abitazione "non di lusso" secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, qualora non ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione "prima casa".

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2014, § 24.2, tuttavia, in base a un'interpretazione sistematica delle disposizioni in materia di trasferimenti immobiliari non assume più rilievo la definizione di "abitazione di lusso" stabilita in tale decreto. L'applicazione dell'aliquota IVA del 10% presuppone che oggetto del trasferimento sia un immobile avente la medesima natura/classificazione catastale di quelli che potrebbero potenzialmente fruire dell'agevolazione "prima casa", ossia classificati o classificabili nelle **categorie** catastali **diverse da A/1, A/8 e A/9**.

In base alle regole generali (art. 6 del DPR 633/72), valevoli anche nel caso in esame, l'aliquota IVA applicabile alla prestazione dovrebbe essere determinata con riguardo alla situazione esistente al momento dell'**effettuazione** dell'operazione, ossia all'atto del pagamento del corrispettivo o della fatturazione (se anteriore). Per il committente i requisiti richiesti dal predetto n. 127-*quaterdecies* della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 dovrebbero altresì sussistere alla **consegna** del bene realizzato (C.M. n. 1/94, cap. II, § 2).

Se il fabbricato presenta caratteristiche tali per essere accatastato nelle categorie A/1, A/7 o A/8 e l'Agenzia delle Entrate attribuisce coerentemente tale classamento, l'aliquota IVA agevolata applicata potrebbe essere disconosciuta.

In questo senso sembrerebbe far propendere anche quanto sancito dalla Cassazione n. 4871/2010, seppure in relazione a lavori di costruzione di un immobile eseguiti in totale difformità dall'originaria concessione. Nella sentenza, la Cassazione ha ritenuto che spetta al **giudice di merito** valutare "**in concreto** se, al momento della fatturazione dei lavori di costruzione dell'edificio (...), sussistessero o meno le condizioni per fruire dell'agevolazione Iva (...), avendo riguardo non solo agli atti amministrativi iniziali, ma anche agli accertamenti svolti dall'amministrazione interessata e dall'autorità giudiziaria rispetto ai lavori realizzati".

Per quanto concerne la **dichiarazione** rilasciata dal committente al prestatore in merito ai requisiti per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata, si rileva che la responsabilità per la determinazione dell'aliquota IVA da applicare all'operazione sembra posta in capo al **prestatore**, mentre non assumono rilevanza eventuali dichiarazioni rese in proposito dal committente, se non in relazione all'agevolazione "prima casa" (si veda "Prestatore sempre responsabile per l'aliquota IVA agevolata" del 27 novembre 2017). Resta comunque ferma la possibilità per il fornitore di agire nei confronti del committente sul piano civilistico per la dichiarazione rilasciata.

In caso di ristrutturazione spetta comunque l'IVA agevolata

L'attribuzione della categoria catastale A/1, A/7 o A/8 non comporta conseguenze sull'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, prevista sempre dal n. 127-*quaterdecies* della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, nel caso di realizzazione degli interventi di **recupero** di cui all'art. 31 del DPR 457/78 (ora art. 3 del DPR 380/2001), con esclusione di quelli di cui alle lettere a) e b). Gli interventi agevolati sono, dunque, quelli di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.

Come precisato nella C.M. n. 1/94, cap. II, § 5, infatti, ai citati interventi la predetta aliquota IVA agevolata si applica "**a prescindere** dalla tipologia dell'immobile oggetto del recupero" (si veda anche circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2007, § 9). Pertanto, non sussiste alcuna preclusione per gli immobili accatastati nelle anzidette categorie.

EUTEKNE - IN RIDUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO.IT.E.

Dal 1° luglio niente contanti a partire da 2.000 euro

Rimodellate anche le conseguenze sanzionatorie, ma non per i professionisti

/ Maurizio MEOLI

A partire dal prossimo 1° luglio, il limite all'utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a **1.999,99 euro**. Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dal 1° gennaio 2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro. I passaggi sono previsti dall'art. 49 comma 3-*bis* del DLgs. 231/2007, come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (c.d. DL "fiscale").

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, *ex* art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo **tra soggetti diversi** (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificiosamente frazionati** (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del DLgs. 231/2007).

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 3.000** a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sarà pari a **2.000 euro**. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro (art. 63 comma 1-*ter* del DLgs. 231/2007, come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito). Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del DLgs. 231/2007).

L'art. 65 comma 9 del DLgs. 231/2007 rende applicabile alla violazione relativa al limite all'utilizzo del denaro contante l'**oblazione** di cui all'art. 16 della L. 689/1981 (facoltà non esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede).

Peraltro, ai sensi dell'art. 68 del DLgs. 231/2007, prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze procedente il pagamento della sanzione **in misura ridotta**. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i **professionisti**. Innanzitutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in contanti, in un'unica soluzione. Si ricorda, peraltro, come la FAQ Dipartimento del Tesoro 3 ottobre 2017 n. 12 abbia precisato che, a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo sia superiore al limite, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

I professionisti, inoltre, sono obbligati a **comunicare** alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività *ex* art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007. La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell'infrazione è un'operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 51 comma 3 del DLgs. 231/2007). Ad ogni modo, a fronte dell'abbassamento della sanzione minima edittale per chi, dal 1° luglio 2020, commetterà l'illecito in questione, nessuna riduzione è prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l'infrazione. Per essi, infatti, la sanzione minima rimane di 3.000 euro (art. 63 comma 5 del DLgs. 231/2007).

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - USO IN ESCLUSIVA A SOLVEXTO S.R.L.

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante	
Ambito temporale di riferimento	**Soglia**
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002	20.000.000 lire
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008	12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010	12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011	5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011	2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015	1.000 euro
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020	3.000 euro
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021	2.000 euro
Dal 1° gennaio 2022	1.000 euro

EUTEKNE - HIP RODOZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Credito d'imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici

L'agevolazione spetta a imprese e professionisti con ricavi non superiori a 400.000 euro

/ Pamela ALBERTI

Al via **dal 1° luglio** il tax credit per incentivare l'utilizzo dei pagamenti con carte di credito, bancomat o prepagate per le operazioni di imprese e professionisti verso i consumatori finali.

Per le **commissioni** sulle transazioni effettuate dal 1° luglio mediante pagamenti elettronici da parte di privati a imprese e professionisti spetta infatti il credito d'imposta previsto dall'art. 22 del DL 124/2019.

Possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni (teoricamente a prescindere dal regime contabile adottato), a condizione che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a **400.000 euro**.

Tale soglia di ricavi/compensi dovrebbe essere determinata tenendo conto, per ciascun soggetto, delle proprie regole di determinazione (analogamente a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020 ai fini del contributo a fondo perduto).

Quanto alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta spetta in misura pari al **30%** delle **commissioni** addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento, ma per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020.

I pagamenti rilevanti sono quelli effettuati mediante carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici **tracciabili** offerti dai prestatori di servizi di pagamento soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, sesto comma del DPR 605/73 (banche, Poste italiane, intermediari finanziari ecc.) e dai prestatori di servizi di pagamento diversi, in considerazione dell'accettazione in Italia, da parte del prestatore di servizio di pagamento (c.d. "soggetto convenzionatore"), degli strumenti di pagamento elettronici da essi offerti.

Nell'ambito dell'Allegato tecnico previsto dal provvedimento della Banca d'Italia 21 aprile 2020, è stato chiarito che ai fini dell'agevolabilità delle commissioni rileva l'**accettazione** sul territorio nazionale da parte dei soggetti convenzionatori e non la nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili: ad esempio, può essere considerata utile ai fini del credito d'imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e spesa dal consumatore finale presso un esercente italiano.

Viene altresì precisato che non rientrano invece tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili, ai fini del provvedimento, i **bollettini postali** e gli assegni.

Ai fini del beneficio fiscale, le transazioni con le suddette carte devono poi riguardare soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei "**privati**", essendo quindi escluse dall'agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi IVA.

Sono quindi escluse dall'agevolazione le commissioni relative alle carte "business" (Allegato al provvedimento Banca d'Italia).

In merito alle modalità di fruizione dell'agevolazione, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite **F24** (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Il credito, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo, ma **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

L'agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime "**de minimis**".

Comunicazioni dei prestatori di servizi di pagamento

Ai sensi del comma 5 del citato art. 22, gli **operatori** che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie ai fini del credito d'imposta. I termini, le modalità e il contenuto di tale comunicazione sono stati definiti dal provvedimento 29 aprile 2020 n. 181301.

La Banca d'Italia, con provvedimento 21 aprile 2020, ha inoltre individuato le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento trasmettono agli esercenti, con cui hanno stipulato un contratto di convenzionamento, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte ai fini del credito d'imposta.

Tali informazioni devono essere trasmesse per via telematica (ad esempio tramite PEC o con pubblicazione nell'**on line banking** dell'esercente) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO S.R.L.

Bonus facciate con spese nel 2020, anche con lavori iniziati nel 2019

Per gli interventi sulle parti comuni condominiali rileva la data del bonifico effettuato dall'amministratore

/ Arianna ZENI

Anche le spese sostenute per le **opere accessorie** che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili rientrano nel c.d. "bonus facciate". Si tratta, ad esempio, delle spese per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali. L'agevolazione, inoltre, si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate.

Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 191 di ieri, 23 giugno 2020, che riprende sostanzialmente le precisazioni già fornite nella circ. n. 2/2020.

La detrazione IRPEF/IRES nella misura del 90% introdotta dall'art. 1 commi da 219 a 223 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) spetta per le spese documentate e sostenute nell'anno 2020, **a prescindere** dalla data di inizio dei lavori.

Ai fini dell'imputazione delle spese stesse, quindi, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al **criterio di cassa** e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Per un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, è possibile fruire del "bonus facciate" solo con riguardo alle **spese** sostenute nel 2020.

Non rilevano le rate condominiali pagate nel 2019

Relativamente alle spese riguardanti gli interventi sulle **parti comuni** degli edifici, invece, rileva la data del bonifico effettuato dall'amministratore del condominio (o in sua assenza da uno dei condomini a ciò delegato), indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Se il condomìnio ha eseguito il bonifico nel 2019 il "bonus facciate" non spetta, anche se le rate sono versate dai condomini nel 2020. Diversamente, se il **bonifico** del condominio è effettuato nel 2020, le rate versate dal condòmino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto all'agevolazione fiscale.

Le spese relative agli interventi di rifacimento delle facciate devono essere pagate:

- dai soggetti IRPEF non titolari di reddito d'impresa mediante **bonifico** bancario o postale dal quale risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (sull'importo del bonifico sarà trattenuta la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, attualmente fissata all'8%, ai sensi dell'art. 25 del DL 31 maggio 2010 n. 78);
- dai soggetti titolari di reddito d'impresa, siano essi soggetti IRPEF o IRES (società di persone o società di capitali), non necessariamente mediante bonifico, ma anche tramite altre modalità (es. assegno bancario o postale).

Anche per il "bonus facciate" possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali per il c.d. "ecobonus" o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero edilizio, indicando nella causale, se possibile, gli estremi della L. 160/2019. In ogni caso, la detrazione spetta anche ove non sia possibile indicare gli estremi della menzionata legge, se viene operata la **ritenuta** da parte degli istituti.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Per l'Agenzia l'invito al contraddittorio segue anche i PVC

Sembra ci sia l'obbligo di tentare un accordo con il Fisco

/ Giorgio INFRANCA e Pietro SEMERARO

La circolare n. 17 del 22 giugno scorso (si veda "In dirittura d'arrivo il nuovo contraddittorio fra le parti" su del 23 giugno 2020) ha fornito i primi chiarimenti di prassi sull'**obbligo** di invito al **contraddittorio** di cui al nuovo art. 5-*ter* del DLgs. 218/1997.

In base alla citata norma, a partire dal 1° luglio prossimo "L'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 del procedimento di definizione dell'accertamento".

In altri termini, dal prossimo **1° luglio** sarà introdotto un generalizzato obbligo di procedere con la notifica di un invito a comparire, preordinato a instaurare una vera e propria procedura di accertamento con adesione, in tutti i casi in cui la verifica fiscale non si sia svolta presso i locali del contribuente (e, quindi, in tutti i casi in cui la verifica non si sia conclusa con la consegna di un PVC).

L'obbligo di contraddittorio preventivo non si applica nei casi in cui la legge già prevede specifiche forme di contraddittorio preventivo (ad esempio, abuso del diritto) oppure nei casi di particolare urgenza e fondato pericolo per la riscossione o, ancora, nel caso di notifica di avvisi di accertamento parziali, *ex* art. 41-*bis* del DPR 600/73.

La norma, da ultimo, prevede, in caso di mancata adesione, l'obbligo di **motivazione rafforzata** da parte del Fisco, che dovrà motivare le ragioni per cui non ha dato corso ai chiarimenti forniti dai contribuenti; così come, specularmente, la norma prevede anche l'obbligo da parte del contribuente di dimostrare, nel caso di mancata attivazione del contraddittorio preventivo, quali ragioni avrebbe potuto allegare nel corso della procedura, onde ottenere dal giudice tributario la declaratoria di invalidità del successivo avviso di accertamento (c.d. "**prova di resistenza**").

Ciò detto, la circolare prende, a vario titolo, posizione sui diversi elementi della fattispecie appena menzionati. Essa (al § 3) si occupa anche dei limiti dell'esclusione dall'applicazione dell'istituto. L'Agenzia pare propendere per un'applicazione particolarmente **ampia** della norma in questione, per certi versi addirittura esorbitante lo stesso dato normativo.

Il riferimento va al passaggio della circolare in cui l'Amministrazione ritiene "opportuno che l'ufficio attivi il contraddittorio anche nei casi di attività accertativa correlata agli esiti di un processo verbale di chiusura delle operazioni". Sul punto si precisa (*cfr.* nota n. 14) che l'opportunità di notificare l'invito al contraddittorio a seguito del PVC riguarda, comunque, solo i casi in cui la contestazione si fonda su **elementi diversi** da quelli "certi" (quali fatture emesse e non contabilizzate), restando invece opportuno in tutti gli altri casi.

Abbiamo precedentemente ricordato come la norma (al comma 1) disponga che l'invito al contraddittorio vada notificato ai contribuenti "fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura".

Come rilevato sin dai primi commenti alla disposizione, l'inciso in questione rappresenta l'estrinsecazione della *ratio* originaria della norma, introdotta proprio con l'intento di inserire una forma di **interlocuzione preventiva** con il Fisco nel caso di verifiche "a tavolino", nelle quali, come noto, il PVC non è obbligatorio.

Invito nei casi di contestazione con elementi diversi da quelli "certi"

La posizione della circolare, invece, pare stravolgere l'impianto originario della norma (e quella che sembrava essere la sua finalità precipua), introducendo un vero e proprio **sistema "accelerato"** di definizione bonaria della pretesa fiscale, che prescinde dalle modalità di verifica.

In altri termini, secondo la visione dell'Agenzia, **anche in caso di consegna di un PVC** (e magari, di osservazioni difensive del contribuente) nondimeno gli uffici dovranno notificare l'invito ai contribuenti, inducendo la procedura deflattiva.

Sul punto, però, non ci si può esimere dal rilevare che una simile circostanza potrebbe determinare effetti di non poco conto sulla procedura di accertamento in generale. Segnatamente, prevedere sempre e comunque l'invio dell'invito (anche ad esito di una verifica complessiva svoltasi in loco) pare possa comportare una **sorta di obbligo** in capo al contribuente a dover, prima ancora della determinazione definitiva dell'accertato, tentare un accordo con il Fisco.

Tale situazione, in effetti, incide direttamente sul procedimento di accertamento dei tributi, finendo per mutare, sostanzialmente, la disciplina disegnata dal DPR 600/73, ben al di là dei *desiderata* del legislatore.

Sarebbe forse stata preferibile, almeno sul punto, una **maggior prudenza** da parte dell'Agenzia, al fine di evitare il rischio che una norma che doveva essere "di chiusura" del sistema finisca per avere un effetto dirompente sull'intero procedimento accertativo.

EUTEKNE - FIRI PROGRAMMA VIGILANZA - COPIA IN ESCLUSIVA A SOLEVERTONI.

Nelle quotate il controllo contabile può spettare anche al collegio sindacale

Riconducibili alle sue competenze approfondimenti con indici di sospetto emersi nella verifica di adeguatezza e funzionamento dell'assetto contabile

/ Stefano COMELLINI

Nelle società quotate, il collegio sindacale non è pienamente sollevato dall'onere del controllo contabile perché, a fronte della rilevazione di indici di sospetto emersi in sede di verifica di adeguatezza e funzionamento dell'assetto contabile, deve comunque ricondursi alle sue competenze lo svolgimento di specifici **approfondimenti**.

Il rilevante principio di diritto si rinviene nella sentenza n. 19091, depositata ieri dalla Cassazione, chiamata a verificare, in sede cautelare, la legittimità di un sequestro per equivalente, disposto ed eseguito nei confronti di amministratore, direttore finanziario e presidente del collegio sindacale di società quotata, per i reati di **manipolazione** del **mercato** (art. 185 del TUF) e false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.).

Posto che il sequestro presupponeva il *fumus* del reato concorsuale di false comunicazioni sociali anche in capo al componente del collegio sindacale, la Corte si è data carico di esaminare la disciplina del **controllo contabile** nelle società **quotate**.

In premessa, la sentenza riconosce che nelle quotate il ruolo del collegio sindacale **differisce** da quello proprio dell'organo negli enti non quotati, in virtù della sottrazione al medesimo dei compiti anche strumentali di controllo contabile, attribuiti, invece, al revisore esterno a cui spettano (art. 14 del DLgs. 39/2010) la predisposizione di una relazione contenente il giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato, ove redatto, nonché la verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. D'altro canto, rileva la Corte, doveri e poteri del collegio sindacale nelle quotate si rinvengono, rispettivamente, negli artt. 149 e 151 del TUF, da cui scaturisce un sistema di controllo definito "**sintetico**" e "**complessivo**" sugli assetti amministrativi e contabili.

Tuttavia, ad avviso della Corte, il collegio sindacale delle quotate non è completamente esautorato dall'ambito del controllo contabile perché non può escludersi dalle sue competenze lo svolgimento di approfondimenti in caso di **indici di sospetto** emersi in sede di verifica dell'adeguatezza e del funzionamento dell'assetto contabile. A sostegno di tale conclusione, si richiama l'art. 150 comma 3 del TUF, che prescrive lo scambio tempestivo, tra il collegio sindacale e il revisore esterno, di dati e informazioni utili all'espletamento dei rispettivi compiti. Così come può darsi che il collegio sottoponga all'assemblea osservazioni e proposte sul bilancio e la sua approvazione.

La Corte ritrova ulteriore conferma del principio così espresso nelle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate" del CNDCEC ove, pur riconoscendosi la natura sostanzialmente "procedurale" della vigilanza operata dai sindaci in tale ambito, si riconduce all'organo (norma Q.3.7) anche il compito di vigilanza "sulla **rispondenza** del **bilancio** ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali o dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e di controllo". Con l'ulteriore previsione che "qualora il collegio sindacale sia in possesso, in virtù della propria attività di vigilanza ovvero di altre fonti comunque disponibili, di notizie su determinati fatti o situazioni che incidono sulla rappresentazione in bilancio di operazioni sociali, o comunque nutra dubbi sulla rappresentazione delle poste di bilancio richiede ulteriori informazioni e/o chiarimenti all'organo amministrativo (...), al revisore legale o alla società di revisione legale (...) e al preposto alla redazione dei documenti contabili".

Secondo la norma Q.3.8., richiamata dalla Corte, analogo controllo è espletato con riguardo al **bilancio consolidato**, disponendosi inoltre la ricezione dall'organo amministrativo, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, di tempestive informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell'ambito dei rapporti di gruppo. La norma Q.7. attribuisce poi al collegio il potere di formulare osservazioni e proposte all'assemblea sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. È quindi **onere** dei **sindaci** delle quotate anche la verifica in ordine alla rappresentazione nei bilanci dei fatti di cui l'organo sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle attività di controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili.

Onere dei sindaci anche verificare la rappresentazione nei bilanci dei fatti

Nel caso di specie – per la sussistenza del *fumus commissi delicti* nella fase cautelare – la Corte ha ritenuto che le indicazioni di bilancio contestate non esulassero dalle competenze del collegio sindacale vertendo su rapporti della società **controllate** con altri enti licenziatari.

L'ordinanza è stata, invece, annullata sotto il diverso

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - SOLO IN INTERNET A SOLVEFIRM S.R.L.

profilo della determinazione del **profitto confiscabile**. A fronte di una contestazione relativa sia alla fattispecie di manipolazione del mercato e falso in bilancio, si era riferito il vincolo al solo reato ex art. 2622 c.c. con un riferimento alla derivazione del profitto in via "sinergica" da tutti gli illeciti contestati. Di qui un'inammissibile incertezza circa le ragioni per cui le false indicazioni contenute nei bilanci potessero avere inciso sul valore delle azioni e sul prezzo dei *warrant* ceduti. Incertezza relativa, altresì, alla corretta individuazione della parte di profitto riferibile alla quota di negoziazioni influenzata dalle specifiche falsità individuate quali condotte di manipolazione del mercato, reato non ricompreso nell'ordinanza impugnata.

EUTEKNE - HIP RODOZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Parte il progetto "cluster d'impresa"

Il CNDCEC punta a profilare le competenze per settori di attività e incentivare le aggregazioni degli iscritti

/ Savino GALLO

Sono già oltre 1.200 gli iscritti all'Albo che hanno manifestato il proprio interesse a essere inseriti nelle liste di accreditamento per la mappatura dei professionisti esperti previste dal progetto "**Cluster d'impresa**", lanciato qualche settimana fa dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

Il progetto, voluto dal Segretario nazionale Achille Coppola e dal Consigliere Giuseppe Laurino, entrambi delegati all'attività d'impresa, si propone di "**mappare** meglio le **competenze** degli iscritti", e agevolarne l'**aggregazione** o la costituzione di reti professionali per settori di attività.

"Non si tratta delle tradizionali competenze previste dal nostro ordinamento – spiega Coppola – ma per conoscenza dell'**attività d'impresa**. Questo è un approccio che di solito viene adottato dalle grandi società di consulenza, che hanno team specializzati per settori di attività. L'Ordine di Napoli lo ha sperimentato a partire dal 2005, istituendo delle commissioni dedicate, ad esempio, a sanità, turismo, cultura. Un approccio che poteva sembrare velleitario ma che poi, invece, ha dato dei risultati".

Al momento, sono stati individuati **quattro cluster** d'impresa: Marittimo (Cantieristica navale e nautica da diporto, Shipping, Reti infrastrutturali e Logistica, Portualità turistica); Made in Italy (Meccanica-Automotive, Moda e accessori, Agroalimentare e Agroindustria, CulturaTurismo-Sport, Arredamento e design); Service Economy (Sanità, Finanza, Commercio, Service networks); Edilizia e Ambiente (Edilizia, Ambiente, Arredo urbano e verde pubblico, Utilities, Ciclo integrato delle acque, Ciclo dei rifiuti).

"Abbiamo scelto – continua il Segretario del CNDCEC – dei cluster che rappresentano oltre il 50% del PIL italiano. Sviluppando il progetto, ci si potrà allargare ad altri settori di attività".

I commercialisti con esperienza maturata per almeno un **triennio** in attività relative a uno dei cluster prescelti, con almeno **due incarichi** professionali (revisione legale o collegio sindacale, amministrazione, consulenza specialistica a imprese e/o enti operanti nei rispettivi cluster, ecc.) possono manifestare il proprio interesse a essere inseriti nelle liste di accreditamento, inviando la propria candidatura al Consiglio nazionale per il cluster a cui si intende aderire, insieme a un documento di identità e al curriculum vitae.

"Il termine per la presentazione delle candidature – aggiunge Laurino – scadeva a metà maggio, ma ci hanno scritto tantissimi colleghi che erano intenzionati a partecipare, chiedendo di riaprirlo". Così, si è deciso di spostare la scadenza al prossimo **30 giugno**. "Molti commercialisti hanno capito che si tratta di un progetto innovativo di riconversione della professione. Gli imprenditori vogliono un professionista che conosca tutto della loro attività, un esperto del settore".

Le candidature sono arrivate "in maniera abbastanza eterogenea" da ogni parte d'Italia. Con una prevalenza dei commercialisti del Nord, ma anche una "grande fetta proveniente da Centro e Sud del Paese". A coloro che entreranno a far parte delle liste di esperti, il Consiglio nazionale metterà a disposizione una **piattaforma informatica** su cui fare formazione in base al cluster prescelto.

Ma soprattutto consentirà loro di conoscersi e valutare la possibilità di avviare delle collaborazioni. "Il nostro – dicono Coppola e Laurino – è uno **spin off**. Una attività di messa in contatto di soggetti che condividono esperienza nei medesimi settori di attività. Poi saranno loro a decidere cosa fare, se aggregarsi magari attraverso delle società tra professionisti o creare delle reti contratto".

L'obiettivo, dunque, oltre a quello di definire meglio le competenze degli iscritti è soprattutto quello di "incentivare le aggregazioni", che sono "la strada da seguire" se si vuole riuscire a stare sul mercato e "servire meglio le imprese".

Per le specializzazioni serve una norma

Proprio l'aspetto della profilazione delle competenze, però, ha anche creato, in qualche iscritto, il sospetto che il Consiglio nazionale stesse introducendo delle **specializzazioni mascherate**, tematica che in questi mesi ha diviso la categoria. Coppola e Laurino, però, rispediscono al mittente la critica. "Per le specializzazioni – spiega Coppola – serve una norma e un decreto che la attui. In questo progetto non si parla delle competenze classiche dei commercialisti ma della conoscenza di specifici settori economici. Puntiamo a mettere insieme colleghi e creare un modello di business".

"Oggi essere piccoli non ha più senso – aggiunge Laurino –. L'esperienza in uno specifico settore può essere il **volano per la crescita**. La base giuridica, come ad esempio le reti contratto, esiste già. Noi cerchiamo solo di fornire degli strumenti ai colleghi, che magari sapranno quali sono e dove si trovano gli studi professionali che seguono le stesse attività economiche. Poi saranno loro a decidere cosa fare".

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

TFR con "segmentazione" in base al luogo dell'attività lavorativa

Se la persona si è trasferita all'estero, non è imponibile in Italia la parte dell'indennità maturata a fronte del lavoro prestato oltreconfine

/ Gianluca ODETTO

La gestione del TFR e delle altre somme che vengono erogate dalle aziende italiane a fronte della cessazione dell'attività lavorativa presenta alcune particolarità, se proiettata in un contesto dove la persona è nel frattempo divenuta **non residente**.

Il Commentario all'art. 15 del modello OCSE (§ 2.10) fissa il principio generale per cui, data l'estrema **eterogeneità** delle legislazioni nazionali sul tema, tali componenti risultano disciplinate dall'art. 15 medesimo in tema di lavoro subordinato, ovvero dall'art. 18 in materia di pensioni, a seconda di come esse vengono tecnicamente configurate nei vari ordinamenti.

Per quanto riguarda l'Italia, la prassi ha espresso un orientamento, conforme al citato paragrafo del Commentario, per cui il TFR, avendo natura di **retribuzione differita**, è regolato dalle disposizioni dell'art. 15.

Risulta, tuttavia, principio consolidato quello – formalizzato dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 341 del 1° agosto 2008 – per cui l'applicazione di tali disposizioni deve essere "segmentata" per tenere conto dei periodi in cui il TFR è maturato nei quali la prestazione lavorativa è stata svolta in Italia e dei periodi in cui la prestazione lavorativa è stata svolta all'estero.

Posto, quindi, che si tratta di somme **astrattamente imponibili** in capo ai non residenti ai sensi dell'art. 23 comma 2 lettera a) del TUIR (in quanto pagate da un datore di lavoro italiano), l'Agenzia ha concluso nel senso per cui, se la Convenzione è conforme al modello OCSE:

- per la quota parte del TFR maturata nel periodo di lavoro svolto in Italia, la tassazione avviene, e in modo esclusivo, in Italia (si tratta, infatti, di una retribuzione erogata ad un soggetto residente – o, più precisamente, ad un soggetto che era tale in questo periodo lavorativo – in relazione ad una prestazione di lavoro effettuata in Italia);
- per la quota parte del TFR maturata nel periodo di lavoro eventualmente svolto all'estero (si tratta di casi frequenti in special modo per i lavoratori distaccati), la tassazione avviene in modo esclusivo all'estero (si tratta, infatti, di una retribuzione erogata ad un non residente a fronte di lavoro svolto all'estero, senza che quindi vi sia un collegamento territoriale con l'Italia).

I principi valevoli in tema di TFR sono poi stati estesi dalla prassi alle somme pagate a titolo di **indennità sostitutiva** del preavviso (risoluzione n. 61 del 26 settembre 2013) e alle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e di accordo transattivo per la rinuncia ad ogni pretesa dopo la cessazione del rapporto (risposta a interpello n. 132 del 27 dicembre 2018).

Il principio per cui la quota parte del TFR erogato alla persona divenuta non residente non è tassato in Italia con riferimento alle prestazioni rese all'estero viene talvolta contestato dagli Uffici, ma le sentenze di **merito** sono in genere favorevoli (si vedano, al riguardo, le sentenze della C.T. Prov. Milano n. 6355/41/16 e della C.T. Reg. Lombardia n. 2670/12/18, le quali hanno respinto le pretese dell'Agenzia delle Entrate).

Un problema specifico (peraltro non di competenza della prassi e della giurisprudenza italiane, ma che dovrebbe consigliare un attento esame con consulenti dell'altro Stato) risulta dall'analisi della risoluzione n. 61/2013: il documento evidenzia, infatti, che per la quota parte dell'indennità maturata in Italia si verifica un fenomeno di **tassazione concorrente** tra i due Stati, che può essere attenuato con il riconoscimento, nell'altro Stato, delle imposte pagate in Italia.

Diversamente, nella risoluzione n. 341/2008 si fissa il principio chiaro per cui la tassazione avviene in modo **esclusivo** in Italia (per inciso, il medesimo criterio è proposto dalla risposta ad interpello n. 35 del 12 febbraio 2019, avente ad oggetto l'indennità per la cessazione del rapporto degli agenti di commercio, nella quale si specifica che le quote di indennità maturate prima del trasferimento all'estero della persona sono assoggettate a tassazione in modo esclusivo in Italia).

Ferie non pagate senza interventi di prassi ad hoc

Non sussistono, invece, orientamenti della prassi nazionale in merito all'eventuale componente riferita alle **ferie non usufruite**. Si dovrebbe a questo riguardo fare riferimento al par. 2.5 del Commentario all'art. 15 del modello OCSE, secondo cui, quale regola generale, questa componente va ad integrare la retribuzione "ordinaria" del periodo in cui le ferie sono maturate.

Il Commentario precisa poi che, se le ferie da pagare sono riferite ad una pluralità di anni pregressi (non dovrebbe essere questo il caso dell'ordinamento italiano), esse si imputano convenzionalmente agli ultimi dodici mesi di lavoro, e dovrebbero quindi seguirne i criteri di territorialità (il Commentario precisa, infatti, che esse sono allocate con un criterio *pro rata temporis* al luogo di esercizio dell'attività in tale ultimo anno). Dovrebbe comunque risultare possibile, come precisa la stessa prassi OCSE, allocare la ferie da pagare in modo analitico sulle **annualità pregresse**, se la documentazione risulta sufficientemente precisa allo scopo.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - USO IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

Confermata la cumulabilità tra Quota 100 e i redditi dei pensionati medici

Deroga valida solo per rapporti di durata non superiore a sei mesi instaurati per l'emergenza COVID-19

/ Luca MAMONE

Con la circolare n. 74/2020, l'INPS è intervenuto in merito alla disposizione di cui all'art. 2-*bis* del DL 18/2020 (decreto "Cura Italia") che, surrogando di fatto un'analoga previsione introdotta dall'art. 1 comma 6 dell'abrogato DL 14/2020, ha confermato per il personale medico e infermieristico in pensione, nei confronti del quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per fare fronte all'emergenza COVID-19, la **disapplicazione** delle disposizioni in materia di **incumulabilità** tra la pensione "Quota 100" *ex* DL 4/2019 e il relativo reddito da lavoro autonomo.

Nel dettaglio, la norma introdotta in sede di conversione in legge del decreto "Cura Italia" prevede che fino al **31 luglio 2020** (termine dello stato di emergenza), al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le Regioni e le Province autonome, verificata l'impossibilità di assumere personale, possano conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a **6 mesi**, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

In più, tale norma stabilisce – in linea con l'abrogato art. 1 comma 6 del DL 14/2020 – che ai predetti incarichi non trovi applicazione l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico c.d. **"Quota 100"** di cui all'art. 14 comma 3 del DL 4/2019.

Si ricorda che ai sensi del citato comma 3 dell'art. 14 del DL 4/2019, la pensione "Quota 100" non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di **5.000 euro** lordi annui.

In termini generali, l'eventuale presenza di redditi incumulabili comporta la **sospensione** del trattamento pensionistico nell'anno in cui siano stati percepiti tali redditi, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi incumulabili.

Sul punto, nella circ. n. 74/2020, l'INPS ha precisato che ai fini della **cumulabilità** il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente all'attività lavorativa prevista dal citato art. 2-*bis* comma 5 del DL 18/2020, la cui durata non deve essere superiore ai 6 mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020).

Ancora, nel recepire le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, l'Istituto previdenziale conferma la cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo con la pensione "Quota 100" **in origine** prevista dall'art. 1 del DL 14/2020, con riferimento agli incarichi di lavoro autonomo conferiti dal 10 marzo al 29 aprile 2020 (periodo di vigenza dello stesso DL 14/2020, in seguito abrogato dall'art. 1 comma 2 della L. 27/2020) al personale medico e infermieristico.

Ripresa dell'attività lavorativa in forma autonoma da comunicare all'INPS

Operativamente, l'INPS spiega che al fine di erogare senza soluzione di continuità il trattamento pensionistico "Quota 100" in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi per il personale medico/infermieristico conferiti ai sensi dall'art. 2-*bis* comma 5 del DL 18/2020, gli interessati sono tenuti a **comunicare** alla competente sede INPS, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di PEC delle medesime, di avere ripreso l'attività lavorativa in forma autonoma, anche come collaborazione coordinata e continuativa, per emergenza da **COVID-19**, indicando la durata del relativo incarico.

Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione allegando il modello "**AP139**", compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l'indicazione "Emergenza COVID-19" nel campo relativo all'attività lavorativa, unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell'incarico ai sensi della richiamata normativa.

In termini generali, l'Istituto previdenziale opera infine un rinvio alle indicazioni già fornite con la circ. n. 117/2019 e alle modalità di comunicazione di cui al messaggio n. 54/2020, con cui sono stati resi disponibili i moduli (AP139 e AP140) per la **dichiarazione** dei redditi di lavoro dipendente e autonomo percepiti da parte di quei soggetti che accedono alla pensione tramite "Quota 100".

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO S.R.L.

Imposta per la successione del coniuge nell'azienda nel 2007 legittima

L'esenzione, che operava solo per i trasferimenti a favore dei discendenti, dal 2008 è stata estesa al coniuge, ma non è imposta dalla Costituzione

/ Anita MAURO

Con una sentenza attentamente motivata, la n. 120 depositata ieri, la Corte Costituzionale ha **escluso** l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 4-*ter* del DLgs. 346/90, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni per i trasferimenti d'azienda o partecipazioni a favore del coniuge del defunto per successioni apertesi dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Si rammenta che l'art. 3 comma 4-*ter* del DLgs. 346/90, come oggi vigente, prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti, a favore dei **discendenti e/o del coniuge**, di aziende o di partecipazioni sociali, realizzati anche mediante patto di famiglia, a condizione che:

- il trasferimento di quote di società di capitali consenta al donatario o all'erede di acquisire o integrare il controllo della società *ex* art. 2359 comma 1 n. 1 c.c.;
- i beneficiari del trasferimento proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per almeno cinque anni dal trasferimento.

Nella prima "versione" della norma, tuttavia, l'esenzione operava solo per i trasferimenti a favore dei discendenti: il riferimento al coniuge, tra i beneficiari, fu, infatti, inserito solo dall'art. 1 comma 31 della L. 24 dicembre 2007 n. 244, con decorrenza per le successioni apertesi dal **1° gennaio 2008**.

Pertanto, con riferimento alle successioni aperte tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007, il coniuge del defunto non può godere dell'esenzione dall'imposta sulle successioni per i trasferimenti di aziende e partecipazioni, ma sconta il regime ordinario (aliquota del 4% oltre la franchigia di 1 milione di euro). Il giudice remittente (C.T. Reg. Reggio Emilia n. 125/4/19) sospettava che tale disciplina **violasse la costituzione**, ove escludeva il coniuge dal beneficio, anche perché, poi, una modifica normativa ha equiparato il trasferimento al coniuge al trasferimento ai discendenti.

La Corte Costituzionale non condivide le preoccupazioni del giudice remittente e, con un esame scrupoloso, esclude che la mancata estensione dell'esenzione al coniuge, con riferimento alle successioni apertesi tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 comporti una violazione del principi costituzionali.

La pronuncia merita una lettura perché, pur non modificando l'attuale assetto normativo (in sostanza, il giudice remittente chiedeva una **sentenza additiva**, che la Corte nega, dichiarando non fondata la questione), fornisce un'accurata ricostruzione della norma esentativa, con alcuni cenni anche al contesto europeo.

La Consulta, in primo luogo, afferma che l'art. 3 comma 4-*ter* del DLgs. 346/90 configura un'agevolazione "propriamente detta", in quanto dispone un'esenzione a fronte di una riconosciuta **capacità contributiva** (consistente nell'arricchimento dell'erede). L'esenzione – spiega la Corte – intende agevolare "la continuità generazionale dell'impresa nell'ambito dei discendenti nella famiglia in occasione della successione mortis causa", come dimostrato dalla condizione che richiede la continuazione dell'attività di impresa per 5 anni.

Tuttavia, il giudice delle leggi rileva che tale finalità (agevolare la continuità della gestione familiare di un'impresa) viene perseguita a prescindere dall'esistenza di uno **stato di bisogno**, sicché "risulta eccedente rispetto alla protezione offerta dai «principali precetti costituzionali (artt. da 29 a 31 Cost.) posti a tutela della famiglia e, in particolare, delle situazioni di potenziale fragilità in essa ravvisabili»".

In altre parole, la Corte ci fa capire che il legislatore, nel predisporre l'art. 3 comma 4-*ter* del DLgs. 346/90, non ha agito "vincolato" dalla Costituzione, ma ha operato una **propria scelta** che "eccede" sia l'art. 29 Cost. sui diritti della famiglia, sia l'art. 41 Cost., che tutela l'iniziativa economica.

Infatti, va ben oltre la tutela dell'**iniziativa economica** sancita dall'art. 41 Cost. un'esenzione che spetta "anche per trasferimenti di grandi aziende, di rami di esse o di quote di società, che possono valere centinaia di milioni o addirittura diversi miliardi di euro" senza verificare se i beneficiari siano in grado di assolvere l'onere fiscale. L'agevolazione in esame, quindi, "non è destinata direttamente all'impresa ma ad agevolarne la continuità a favore dei discendenti nel momento del passaggio generazionale".

Ricostruita in questo modo la *ratio* della norma, la Consulta conclude che essa non sia riferibile identicamente al caso in cui l'azienda o le partecipazioni siano trasferite ai discendenti o al coniuge.

Infatti, sebbene anche il coniuge possa garantire la continuità, per ragioni **anagrafiche** i discendenti paiono i più adatti a soddisfare le condizioni normative (mantenimento per 5 anni del controllo o esercizio dell'attività di impresa).

Per tutti questi motivi, la Corte costituzionale conclude che la scelta legislativa di circoscrivere il beneficio alla sola ipotesi del passaggio intergenerazionale a favore dei discendenti **non sia arbitraria**, ma appaia giustificata in una prospettiva di "maggiore durata" della continuità dell'attività economica.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Regole diverse per gestire le crisi d'impresa

Esaminando il correttivo del DLgs. 14/2019, il Consiglio di Stato auspica un trattamento differenziato a seconda dell'origine della crisi

/ Antonio NICOTRA

Il Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi (Adunanza del 2 aprile 2020 e del 23 aprile 2020) ha reso noto, il 24 aprile 2020, il parere n. 811 sullo schema di DLgs. **correttivo** del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). In data 27 maggio 2020, inoltre, è stato trasmesso lo schema di decreto alla Presidenza del Senato, in vista del parere che dovranno rendere le Commissioni parlamentari competenti (Atto n. 175). In linea generale, il Consiglio di Stato rileva la necessità di **rivedere** il testo del DLgs. anche sul piano della tecnica redazionale.

Tra le diverse considerazioni, la Sezione evidenzia che l'attribuzione alla Corte di Appello (art. 51 del DLgs. 14/2019) del potere di **sospendere** la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione, ovvero disporre l'inibitoria dell'attuazione del piano o dei pagamenti, in presenza di gravi e fondati motivi, nel caso di impugnazione della sentenza sull'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione o sull'apertura della liquidazione giudiziale, sebbene giustificata dalla necessità di **tutela** del debitore, si pone in contrasto con il principio di **celerità** dei procedimenti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) della L. 155/2017.

Inoltre, il nuovo art. 55 comma 5 del DLgs. 14/2019 consente alla Corte di Appello, nel giudizio di reclamo avverso il decreto di inammissibilità della proposta di concordato, la possibilità di concedere **solo** le misure protettive (e non anche cautelari), mentre nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione può concedere le misure cautelari, ma non quelle protettive. Secondo la Sezione, potrebbe essere preferibile lasciare al **giudice** la valutazione dell'opportunità di concedere, in entrambi i casi, sia le misure protettive che le cautelari.

Sul contenuto degli accordi in esecuzione di **piani attestati** di risanamento (art. 56 del DLgs. 14/2019), si evidenza la necessità di inserire anche l'indicazione della **durata** del piano, che rappresenta un elemento fondamentale.

Se i creditori ammessi al voto del concordato minore (art. 79 del DLgs. 14/2019) sono inseriti in **più classi**, è opportuno consentire l'approvazione nel caso in cui la maggioranza dei crediti ammessi al voto sia raggiunta anche nella maggioranza delle classi (come per il concordato preventivo *ex* art. 109 del DLgs. 14/2019). Ai fini dell'individuazione dei creditori non ammessi al voto e non computati per il raggiungimento delle maggioranze, dovrebbe specificarsi l'oggetto e l'ambito di rilevanza del **conflitto d'interessi** (art. 79 comma 2 del DLgs. 14/2019), considerato che, di regola, ogni creditore è in conflitto di interessi con gli altri per il soddisfacimento del proprio credito sul patrimonio del debitore.

In tema di esecuzione del **concordato minore** (art. 81 del DLgs. 14/2019), la Sezione evidenzia l'opportunità di specificare le ragioni della **proroga** del termine perentorio per il compimento degli atti esecutivi indicati dal giudice, alla cui scadenza è prevista la revoca dell'omologazione, nonché l'individuazione del soggetto (il debitore da solo o con l'OCC) legittimato all'istanza di proroga, specificando anche se sussiste la possibilità di ottenere un'ulteriore proroga.

Sulla revoca dell'omologazione del concordato minore, l'art. 82 comma 2 del DLgs. 14/2019 prevede **due nuovi casi**: mancata esecuzione integrale del piano; piano divenuto inattuabile e non modificabile. Per la prima ipotesi, è necessario coordinare tale previsione con il nuovo comma 5 dell'art. 81, dal momento che la revoca non è disposta automaticamente, ma solo quando il debitore non abbia compiuto gli atti indicati dal giudice nel tempo supplementare concesso. Per la seconda ipotesi, devono essere chiariti, in via esemplificativa, i motivi che rendono il piano non modificabile, stante il rischio di revoca dell'omologazione.

In ordine ai criteri seguiti dall'autorità per la **nomina** dei **curatori**, commissari giudiziali e liquidatori, è necessario, nel rispetto dell'art. 5 comma 2 del DLgs. 14/2019, prevedere all'art. 358 comma 3 lett. c), che si proceda alla nomina secondo i principi di efficienza, trasparenza e rotazione, declinando quest'ultimo principio anche in relazione al numero delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza aperte nell'anno precedente presso l'ufficio giudiziario. Negli uffici di minori dimensioni, il principio di rotazione non deve pregiudicare l'esigenza di nominare i soggetti muniti di adeguate professionalità ed esperienza.

Il rinvio dell'entrata in vigore del Codice al **1° settembre 2021** (art. 5 del DL 23/2020 conv. L. 40/2020) è accolto con favore dal Consiglio di Stato, che auspica anche l'impiego di regole diverse per gestire le crisi, differenziando il trattamento a seconda che la stessa abbia origine o meno dall'emergenza. Nel documento è evidenziata, inoltre, la necessità di **coordinare** il decreto correttivo, ma anche l'art. 11 del DL n. 9/2020, che rinviano al 15 febbraio 2021 gli obblighi di **segnalazione** della crisi (ex artt. 14 comma 2 e 15 del DLgs. 14/2019), con l'art. 5 del DL 23/2020, o facendo coincidere l'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione con la nuova data del Codice della crisi, ovvero di **posticiparla** oltre il 1° settembre 2021.

EUTEKNE - FIPE PUBLISHING - VIA ORA IN INGLITERRA 8 SOLVERONE

Indennità di mobilità in deroga da Regioni o Province autonome

L'INPS ha fornito chiarimenti per chi ha cessato la CIG in deroga tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 e non ha diritto alla NASpI

/ Daniele SILVESTRO

Con la circ. n. 75/2020, l'INPS ha definito l'ambito di applicazione e le istruzioni operative per la gestione dell'indennità concessa in favore di quei lavoratori che hanno cessato la **cassa integrazione guadagni in deroga** nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI.

L'art. 87 del DL 34/2020 (DL Rilancio), modificando l'art. 1 commi 251 e 253 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), prevede che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel suddetto periodo, e non hanno diritto alla NASpI, è concessa un'indennità pari al **trattamento di mobilità in deroga**, comprensiva della contribuzione figurativa. Al beneficiario è riconosciuto anche l'assegno per il nucleo familiare, laddove ne abbia diritto. Sul punto, l'INPS precisa che rientrano tra i possibili beneficiari anche i lavoratori che, pur avendo titolo alla prestazione NASpI, non ne abbiano fatto richiesta.

Per quanto riguarda la durata, la citata disposizione stabilisce che l'indennità in questione viene erogata nel limite massimo di **dodici mesi** e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020.

La circolare in commento, considerato quanto disposto dall'art. 1 comma 252 della L. 145/2018, specifica inoltre che ai suddetti lavoratori, dal 1° gennaio 2019, devono essere applicate **misure di politica attiva**, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Con riferimento all'**ambito applicativo**, al fine di individuare i destinatari del trattamento, l'Istituto previdenziale precisa che il decreto di CIG in deroga (che deve precedere, senza soluzione di continuità, la concessione dell'indennità da parte delle Regioni e delle Province autonome) rientra esclusivamente tra le seguenti fattispecie normative: CIG in deroga ai criteri dell'art. 2 del DM 1 agosto 2014 n. 83473; CIG in deroga di cui all'art. 1 comma 145 della L. 205/2017; CIG in deroga ai sensi dell'art. 26-*ter* comma 2 del DL 4/2019, conv. L. 26/2019.

Il decreto di concessione dell'indennità ai sensi dell'art. 1 comma 251 della L. 145/2018 potrà riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali la decorrenza del trattamento sia **senza soluzione di continuità** rispetto alla conclusione del precedente periodo di integrazione salariale in deroga e che entrambi gli eventi si collochino nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.

In merito all'ambito soggettivo, l'indennità può essere concessa a tutti i **lavoratori subordinati**, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro (compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati). Non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 2 comma 67 della L. 92/2012, per espressa previsione normativa, l'erogazione dell'indennità non è subordinata al possesso del requisito dell'anzianità aziendale di almeno dodici mesi.

Per quanto attiene alla **determinazione dell'importo**, con la circolare in commento viene precisato che la prestazione viene calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga. Inoltre, l'indennità non deve eccedere gli importi massimi dell'integrazione salariale riportati nella circ. n. 36/2017, per i beneficiari con data di cessazione del rapporto di lavoro compresa tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2017, e nella circ. n. 19/2018, per quelli con data di cessazione del rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Dal punto di vista strettamente operativo, ai fini del pagamento dell'indennità, il beneficiario deve presentare apposita **domanda on line** di mobilità in deroga.

Con la circolare in commento vengono poi dettate le istruzioni relative al flusso di gestione finalizzato alla verifica della disponibilità finanziaria e al flusso di gestione dei decreti di concessione dell'indennità. La nuova disposizione, di cui al comma 253, stabilisce infatti che le Regioni e le Province autonome concedono tale indennità esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS. Una volta ricevuta la valutazione positiva in ordine alla sostenibilità finanziaria da parte dell'Istituto previdenziale attraverso PEC, le Regioni e le Province autonome potranno procedere all'emanazione del decreto di concessione del trattamento.

In ultimo, in ordine alla cumulabilità e alla compatibilità dell'indennità, l'INPS conferma i principi stabiliti per l'indennità di mobilità ordinaria, precisando che se il beneficiario si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la **sospensione della prestazione** e non lo "slittamento della data finale della stessa". Non è possibile, infine, corrispondere l'indennità in forma anticipata in un'unica soluzione.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - USO IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

Nei contratti di formazione e lavoro trasformati salario di inserimento valido

La Cassazione esamina il caso in cui a un dipendente era stata negata la corresponsione dell'indennità di presenza e del premio di produttività

/ Giada GIANOLA

In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato è legittima la previsione di una riduzione del trattamento retributivo per i primi 15 mesi successivi alla trasformazione stessa, con conseguente corresponsione del c.d. **salario di inserimento** o di ingresso, in quanto giustificata per la oggettiva delimitazione temporale e per la finalità di incentivare la stabilizzazione del rapporto.

È quanto ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 12356 depositata ieri, in senso **conforme** all'orientamento della giurisprudenza già formatosi su tale tipologia contrattuale, disciplinata all'art. 3 del DL 726/84, conv. L. 863/84.

La fattispecie oggetto della pronuncia riguarda il caso di un lavoratore, dipendente di una azienda municipalizzata al cui rapporto era stato applicato il CCNL degli autoferrotranvieri, il quale lamentava l'inadeguatezza del trattamento retributivo corrispostogli nei primi 15 mesi del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sorto a seguito della trasformazione di un contratto di formazione e lavoro, essendogli stata negata la corresponsione dell'indennità di presenza e del premio di produttività.

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di merito, ha affermato l'**adeguatezza** del trattamento economico riconosciuto al lavoratore e la legittimità della previsione della relativa riduzione.

A fondamento di tale ragionamento i giudici di legittimità, richiamando quanto già statuito dalle precedenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass. n. 6639/2011 e n. 15878/2004), hanno rilevato che, seppur il citato art. 3 del DL 726/84, al comma 5, preveda l'applicazione ai contratti di formazione e lavoro delle norme in materia di lavoro subordinato, con conseguente legittimità del ricorso ai normali parametri retributivi previsti per i lavoratori subordinati di pari livello nella determinazione della giusta retribuzione, sono ammissibili disposizioni legislative o contrattuali in senso contrario (Cass. n. 9405/2003).

Inoltre, l'adeguatezza della retribuzione deve essere valutata con riferimento all'art. 36 della Costituzione e al c.d. **minimo costituzionale**, che non comprende gli istituti retributivi frutto dell'autonomia contrattuale (come le voci rivendicate dal lavoratore nel caso in esame) e non, invece, a singole disposizioni del contratto collettivo che riconoscono trattamenti economici differenti ad altri dipendenti. Nel nostro ordinamento non vige, del resto, il principio di parità di trattamento e, quindi, il lavoratore non può vantare un diritto soggettivo a percepire il medesimo trattamento economico riconosciuto ad un altro lavoratore.

Infine, si legge nella sentenza in commento, le norme collettive consentono la riduzione della retribuzione attraverso l'inquadramento del lavoratore nel livello professionale **inferiore** a quello previsto dalla classificazione per la relativa qualifica di destinazione, ma in ogni caso, chiarisce la Suprema Corte, non vietano alle parti di realizzare la riduzione della retribuzione con mezzi diversi, di modo che è lecito disporre tale diminuzione attraverso l'esclusione di alcune voci di retribuzione.

Contrattazione collettiva con ampi margini di autonomia

Partendo da tale assunto, emerge chiaramente l'attribuzione in capo alla contrattazione collettiva di ampi margini di **autonomia** in materia di determinazione della retribuzione ma, in linea generale, si rileva che tale autonomia vale anche con riferimento ad altri aspetti del rapporto di lavoro, potendo le parti collettive fissare regole differenti in deroga, ove consentito, a quanto previsto dalla legge.

Si può, quindi, legittimamente ritenere che l'introduzione di un salario di ingresso possa eventualmente essere disposta anche in riferimento, ad esempio, al contratto di apprendistato, in cui ugualmente la causa formativa assume un ruolo primario. La disciplina di tale tipologia contrattuale è infatti rimessa, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del DLgs. 81/2015, agli **accordi** interconfederali o ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Prospettive di tassi bassi nonostante gli incoraggianti indici di fiducia

Gli indicatori del costo del funding bancario suggeriscono la possibilità di spread sui finanziamenti molto contenuti

/ Stefano PIGNATELLI

Buone notizie sul fronte macro con le **stime Pmi** dell'**Eurozona** (indice fiducia direttori acquisti) sia per la manifattura sia per i servizi, risultate in crescita e sopra le attese. Sullo sfondo permangono tuttavia le preoccupazioni per l'aumento di casi di COVID-19 in diversi Stati Usa e in quelli del Sud America, in particolare in Brasile.

L'ottimismo che trapela dagli indici Pmi deve comunque essere letto con criterio: questi sono infatti indici di diffusione e riflettono semplicemente se le condizioni stanno migliorando o peggiorando. In sostanza i Pmi riflettono la **direzione**, non il livello: è già un buon segno che aumenti la fiducia, ora bisognerà verificare i dati reali della ripresa, che però vengono pubblicati con un mese o due di ritardo.

Nonostante questi incoraggianti dati l'**Euribor 3 mesi** è visto scendere a un minimo di **-0,50%** a dicembre 2020 e su quel livello rimanere fino alla fine prossimo anno; un ritorno sopra il fixing odierno (-0,41%) è previsto per fine 2023. Successivamente per il 2024 è atteso un Euribor medio di -0,30%, che appare eccessivamente basso considerando le previsioni di crescita della Bce per il 2021 (segui tassi e costo funding su www.aritma.eu).

Le banche della zona euro hanno preso in prestito la cifra record di **1.308 miliardi** di euro dalla Bce, sfruttando i tassi di interesse negativi per soddisfare la crescente domanda di credito delle imprese colpite dalla più grave recessione dal Dopoguerra. Lanciato sei anni fa, il programma di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO III) è stato ridisegnato nei mesi scorsi per sostenere l'economia e le banche avranno liquidità al tasso che può arrivare al -1%.

L'adesione è superiore alle attese, con la maggior parte degli analisti che si aspettavano una cifra di circa 1.000 miliardi per l'operazione a tre anni. Sebbene la cifra collocata sia oltre il doppio che in qualunque precedente operazione della Bce, la richiesta netta risulta inferiore, con **750 miliardi** di finanziamenti spostati da precedenti operazioni. Le banche pagheranno a 3 anni il -0,50% senza vincolo e il -1% se semplicemente non riducono il portafoglio prestiti (ipotesi altamente improbabile con la valanga di operazioni di finanziamento che le medesime stanno erogando).

L'andamento leggermente positivo delle borse e il sostegno che necessariamente le banche centrali daranno al mercato obbligazionario hanno portato a un **calo** dei **rendimenti obbligazionari bancari**, ma non solo: quelli bancari sono aiutati anche dal buon andamento del settore in borsa, che deriva anche da una rotazione settoriale in corso con i settori che avevano tirato il recente rally (biotech, utilities...), che lasciano spazio ai bancari rimasti decisamente indietro.

Queste considerazioni, unitamente agli effetti della TLTRO III, alimentano attese prolungate di spread ai minimi sui finanziamenti alle imprese.

Il contesto suggerisce di sfruttare il tasso fisso

Il contesto suggerisce di sfruttare il **tasso fisso** e tutti gli operatori (banche e imprese) tendono in tale direzione: è presente tuttavia la tendenza delle banche a passare dal derivato (Irs) con ricarichi un po' alti.

In alcuni casi potrebbe quindi essere interessante valutare di restare sul **variabile** se l'operazione è senza floor per sfruttare la tendenza nel breve ribassista dell'Euribor 3 m (oggi 0,40%, atteso per fine anno in direzione del -0,50%).

EUTEKNE - HIP RODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Come fa a non sapere la differenza tra fatturato e ricavi chi scrive le norme?

Buongiorno Direttore,
sono ancora qui a scrivere per cercare di smuovere le coscienze di coloro (dipendenti, lavoratori autonomi, imprenditori, studenti) che tutte le sante mattine si alzano di buon'ora e contribuiscono a **tenere in piedi** questo Paese che, nonostante una classe politica da far rabbrividire, ha aziende che tutto il mondo ci invidia, ha studenti e neolaureati che sono chiamati nelle migliori imprese e università dei Paesi maggiormente sviluppati, ha imprenditori e dipendenti tenaci che non vogliono rassegnarsi ad abbandonare al proprio destino un Paese pieno di meraviglie e di tante brave persone.
Purtroppo è arrivato il momento in cui non è più sufficiente fare con amore il proprio lavoro, occorre muoversi per **cambiare un sistema** che a lungo andare rischia di mettere in ginocchio per sempre l'Italia.
Tanto per capire quale sia il livello di **conoscenza** in ambito **fiscale** di coloro che governano il Paese, cito questo esempio: nei giorni scorsi leggendo il decreto "Rilancio" con i colleghi di studio, ho pensato: ma com'è possibile che coloro che scrivono le norme di carattere tributario non sappiano nemmeno quale sia la differenza tra **fatturato e ricavi**?
Poi, soffermandomi sul contenuto dell'art. 84, ho avuto la conferma della loro impreparazione; il comma 2 del citato articolo dispone che "Ai liberi professionisti titolari di partita IVA [...] che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa".
Intanto osservo che la dizione "**liberi professionisti**" nel TUIR non si rinviene; semmai si parla, negli artt. 53 e 54, di "**lavoro autonomo**" e inoltre, a comprova che chi ha scritto queste norme è un ignorante in ambito fiscale, si precisa che "A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute [...]". Il reddito di lavoro autonomo si è da sempre determinato con il principio di cassa come dispone lo stesso art. 54 del TUIR e quindi è assolutamente pleonastico ripeterlo, soprattutto in una disposizione di legge; inoltre, come mi era stato spiegato nei primi giorni di praticantato, i "liberi professionisti" (*rectius* lavoratori autonomi) non percepiscono ricavi, bensì compensi.
Tanto pressapochismo e tanta confusione che in qualche modo noi siamo costretti a sistemare.

Stefano Zanardi
Consulente del lavoro iscritto all'Ordine dei Consulenti del lavoro di Parma

EUTEKNE - IN RIDUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Proroga di NASpI e DIS-COLL in via automatica

"L'INPS ha emanato la circolare che dà il via libera alla proroga della NASpI prevista nel decreto «Rilancio». Nei prossimi giorni i cittadini che ne hanno diritto riceveranno gli importi spettanti **in via automatica**" ha annunciato ieri la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo dai profili *Twitter* e *Facebook*.
Con la circolare n. 76, pubblicata appunto ieri sera, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 92 e 94 del DL 34/2020, l'INPS fornisce le **istruzioni** amministrative sulla proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, nonché in materia di rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori, tra l'altro, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (promozione del lavoro agricolo).
La circolare ricorda che le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – il cui periodo di fruizione termini nell'arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 – sono **prorogate** per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse, a condizione che il percettore non sia beneficiario:
- delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 18/2020;
- delle indennità COVID-19 di cui all'art. 84 del DL 34/2020;
- dell'indennità a favore dei lavoratori domestici e dell'indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli artt. 85 e 98 del DL 34/2020.

L'INPS puntualizza che per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare **alcuna domanda** in quanto si procederà d'ufficio all'estensione.
L'importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive riconosciute è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione NASpI – per la quale è prevista la copertura con la **contribuzione figurativa** – nella circ. 76 si precisa che anche per le due mensilità aggiuntive erogate verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

Si "distraggono" anche i beni di provenienza illecita

La Cassazione, nella sentenza n. 19066/2020, ha precisato che la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di **bancarotta fraudolenta** patrimoniale per distrazione, giacché per beni del fallito, *ex* art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/1942, si intendono tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dal modo del loro acquisto; e, quindi, vi rientrano anche i beni ottenuti con sistemi illeciti, quali la **truffa**, in quanto l'iter criminoso di quest'ultima si esaurisce con l'acquisizione dei beni al patrimonio dell'imprenditore decotto, mentre la sottrazione bancarottiera degli stessi beni a quest'ultimo è successiva e si ricollega a una nuova e autonoma azione, con la conseguenza che i due reati possono concorrere.
Gli stessi principi valgono anche nel caso in cui il soggetto abbia acquisito la disponibilità di un bene, e su questo si comporti *uti dominus*, a seguito di **furto**, costituendo principio generale che, qualora il bene avocato al fallimento, e poi distratto, provenga da un'azione delittuosa dell'imprenditore fallito, si ha concorso tra il reato comune che ha fatto procacciare il bene e il reato fallimentare.
L'affermazione va ribadita per i frutti di un'attività di **contrabbando** che entrano a far parte del patrimonio del fallito e diventano cespiti sui quali i creditori possono pretendere di soddisfare le loro ragioni, con la conseguenza che le eventuali sottrazioni operate su di essi configurano, in caso di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, il reato di bancarotta per distrazione.

CNDCEC e FNC riepilogano le misure emergenziali in materia di lavoro

Nella giornata di ieri, il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca che analizza tutte le misure in materia di lavoro adottate con i decreti messi in campo dal Governo per fronteggiare l'**emergenza sanitaria** da COVID-19; si tratta, in particolare, del DL 18/2020 convertito (c.d. "Cura Italia), del DL 23/2020 convertito (c.d. "liquidità"), del DL 34/2020 (c.d. "Rilancio") e del DL 52/2020.
Dopo aver analizzato il pacchetto di misure a sostegno del lavoro riguardanti gli **ammortizzatori sociali**, il documento approfondisce le norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, con particolare riguardo al c.d. congedo COVID, al bonus baby sitting (da utilizzare in alternativa al citato congedo) per l'acquisto di servizi di baby sitting o in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l'infanzia, nonché alle **indennità** per i lavoratori dipendenti del settore privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi.
Nel documento trova spazio altresì il riepilogo delle disposizioni in materia di **sospensione e proroga dei termini** di presentazione delle domande di trattamenti previdenziali e assistenziali, nonché l'art. 82 del DL 34/2020, istitutivo del reddito di emergenza, il nuovo strumento istituito per la tutela dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica a causa dell'emergenza da COVID-19.

EUTEKNE - THE INNOVATION VILLAGE - COPIA IN ESCLUSIVA A SOLEVELTO S.R.L.

Direttore Editoriale
Michela DAMASCO
EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO 2010 Copyright 2020 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO